

divergenza tra il Consiglio provinciale e divisionale, il Ministero ha creduto che per ora si dovesse sospendere ogni proposta al Parlamento, per non sollevare questioni.

Quindi se sta quanto accennava l'onorevole Mathieu, che cioè concorressero nell'assenso il Consiglio provinciale ed il divisionale...

MATHIEU. Il divisionale soltanto.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Allora questa è la ragione per cui il comune in discorso non venne compreso nell'elenco di quelli pei quali si è fatta proposta. Ciò stante, la Commissione vedrà se sia il caso di estendere a questo comune il beneficio che invocano i suoi abitanti.

MATHIEU. Il me suffit pour le moment que monsieur le ministre ne s'oppose ni au renvoi demandé, ni à ce que le dossier de l'affaire soit mis sous les yeux de la Commission.

PRESIDENTE. La petizione indicata dal deputato Mathieu sarà trasmessa alla Commissione incaricata del progetto di legge cui si riferisce, giusta il sistema fin qui praticato.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE RELATIVO AL CULTO ISRAELITICO.**

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione intorno al progetto di legge per la riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico.

Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Sorgo, o signori, per sostenere l'emendamento che vi è proposto dal deputato Farini.

Prima di tutto credo necessario di eliminare da questa discussione un'idea, la quale, sebbene ripetuta da parecchi oratori, non vi può, secondo me, entrare. Voglio dire l'idea che con questo progetto si voglia essenzialmente pareggiare la condizione degli israeliti a quella degli altri cittadini in faccia alla legge.

Io credo che questa eguaglianza degli israeliti e dei cattolici in faccia alla legge non sia per nulla per quelli desiderabile, nè per noi effettuabile. Perchè, o signori, chi nasce cattolico nel nostro paese, in forza dell'articolo 1 dello Statuto, o, meglio, della interpretazione che si persiste a volervi dare, debbe vedere la propria libertà di coscienza inceppata talvolta, tal altra violata; perchè il culto israelitico nei suoi rapporti collo Stato si trovi in condizione migliore del culto cattolico, dovremo noi ridurlo alle condizioni di questo? Sarebbe lo stesso che dire: poichè vi è una classe di cittadini non troppo felice, in virtù del principio dell'eguaglianza di tutti in faccia alla legge, badiamo che nessun'altra ve ne sia in miglior condizione. D'altronde poi, l'eguaglianza di tutti in faccia alla legge si riferisce alla qualità che è comune a tutti i regnicoli, alla qualità cioè di cittadino e non alla qualità di credente.

Lo Statuto poi si oppone a questa uguaglianza che voi dite volersi indurre con questo progetto di legge;

dal punto in cui lo Statuto distingue la religione cattolica dai culti tollerati nei rapporti che la religione ha collo Stato, riesce impossibile un'eguaglianza di tutti coloro che professano queste diverse religioni per quanto riflette la religione che ciascuno di essi professa.

Eliminata quest'idea, debbo dichiarare innanzitutto che, allorché presi lettura del progetto in discorso, la mia prima idea fu quella di respingerlo; imperocchè io confesso che, se vidi nel progetto più e più elementi i quali concernono le relazioni tra il culto esterno israelitico e gli ordini civili dello Stato, ho visto ancora elementi che simili rapporti non riflettono, ma si attengono meramente a cose di coscienza. Quando il ministro dell'interno e l'onorevole relatore della Commissione accennavano a che questo progetto, regolando la nomina del rabbino, regolasse così la nomina dell'ufficiale incaricato di tenere i registri dello stato civile, e per conseguenza regolasse cose che stanno in rapporto cogli ordini civili dello Stato, io nulla aveva a replicare; lo stesso dicasi dell'istruzione da darsi agl'israeliti. Ma quando si parlò d'una obbligazione imposta a coloro i quali professano il culto israelitico di concorrere a mantenere il culto, dovetti persuadermi che il rapporto tra l'ordine civile ed il culto esterno israelitico assolutamente svanisce; e non v'ha dubbio che in questo progetto l'obbligazione a tal concorso sia espressamente imposta.

Il signor ministro parve anch'egli ben sentire che la cosa stava così, poichè accennava che il modo di pagamento potesse venir regolato dalle leggi dello Stato. Se non si trattasse che del modo di pagamento, io nulla avrei a ridire; ma trattasi del modo di obbligare al pagamento di queste spese.

L'onorevole Ara voleva con un argomento d'analogia venire a stabilire la legittimità delle disposizioni d'una legge dello Stato, la quale regoli le spese del loro culto dovute dagl'israeliti, e citava la legge comunale, laddove impone come peso obbligatorio ai municipi le spese pel culto. Ma non osservava la grande differenza che vi passa tra l'una cosa e l'altra.

Le spese del culto nella legge comunale non sono già addossate ai credenti cattolici, sono addossate ai cittadini dello Stato, perchè lo Stato dice loro: io ho necessità religiose da soddisfare, e siccome alle mie necessità di qualsiasi genere è d'uopo che voi contribuenti sovveniate, egli è perciò che io a voi cittadini addosso questo obbligo, e non solo a voi cattolici, ma anche a coloro che non sono tali.

Ciò prova come veramente quell'obbligo delle spese del culto sia addossato dalla legge comunale ai contribuenti non come credenti, ma come cittadini. Ed a questo punto cade in acconcio l'osservare che le citazioni che ci veniva facendo l'onorevole relatore della Commissione, e fra le altre la citazione del Macarel, per dire come quell'insigne pubblicista avesse opinato che veramente lo Stato poteva ingerirsi nello stabilire lo stipendio dei ministri del culto, si riferiva pur sempre a quel culto che fosse culto dello Stato, il quale venisse